

# TI\_GERICHTE 36.2021.23 vom 18. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2021.23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2021.23)

FR: TI\_GERICHTE 36.2021.23 du 18 mai 2021

IT: TI\_GERICHTE 36.2021.23 del 18 maggio 2021

## Erwägungen

### E. 2

della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal), contro le decisioni dell'amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all'organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell'autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie. In concreto il ricorso presentato contro la decisione della Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, a seguito del reclamo dell'assicurata, è quindi ricevibile. 2.2. La ricorrente invoca, genericamente e senza meglio sostanziare la sua critica, una violazione del suo diritto di essere sentita siccome la motivazione della decisione impugnata sarebbe carente. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

### E. 4

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto l'argomento non è di pregio. La decisione contestata, ancorché non particolarmente dettagliata, indica le ragioni per le quali ritiene data una competenza delle autorità \_\_\_\_\_ in materia di decisione sulla RIPAM 2020 della ricorrente, spiega correttamente le norme applicabili, rinvia a giurisprudenza di questa Corte e determina i fatti che pone alla base della propria conclusione in maniera esplicita e chiara.

La violazione del diritto di essere sentito è comunque eccezionalmente sanabile, in base alla giurisprudenza, se l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183), e lo può fare con piena cognizione. Nella materia qui all'esame il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C\_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGa). Se anche la Cassa avesse, ciò che non è, commesso una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, lo stesso sarebbe qui ampiamente sanato siccome la signora RI 1 ha avuto più volte piena possibilità di esprimersi sul fondo della fattispecie.

1La presente ordinanza regola la riduzione dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ad opera dei cantoni.

2È competente il cantone ove l'assicurato, o il rappresentante dell'unità di riferimento, aveva il domicilio l'ultimo giorno che precede il periodo per il quale il sussidio è richiesto.

3Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del cantone nel quale l'assicurato era domiciliato al momento dell'attribuzione.

4L'istanza di riduzione dei premi deve essere inoltrata di regola entro la fine dell'anno che precede quello da subsidiare, rispettivamente nei tre mesi successivi l'acquisizione del domicilio in Svizzera o l'inizio dell'obbligo assicurativo. Le domande inoltrate dopo tali termini, ma nel corso dell'anno di sussidio, conferiscono, se dati i presupposti, il diritto alla riduzione a contare dal mese successivo alla loro formulazione.

La domanda deve essere presentata nel cantone in cui l'assicurato (o il rappresentante dell'unità di riferimento) è domiciliato l'ultimo giorno che precede l'inizio del periodo di riferimento (cpv. 2). Normalmente si tratta del 31 dicembre dell'anno che precede quello da subsidiare, ma, come specifica il capoverso 4 dell'art. 1 ORIPAM, la richiesta di riduzione deve esser inoltrata entro 3 mesi dall'acquisizione del domicilio o dall'inizio dell'obbligo assicurativo. Le domande presentate dopo la scadenza di questi termini, ma ancora nel corso dell'anno di sussidio, conferiscono, se dati i presupposti, il diritto alla riduzione a contare dal mese successivo alla loro formulazione.

La norma (cpv. 3) regola inoltre il caso di trasferimento del domicilio dell'assicurato (o il rappresentante dell'unità di riferimento) nel corso dell'anno di sussidio e lo fa riprendendo il contenuto dell'ORPM del 7 novembre 2007. Questo complesso di norme ordinarie tende a regolare il calcolo e la ripartizione del sussidio federale da riconoscere ai cantoni da parte della confederazione, sussidio finalizzato alla riduzione dei premi. L'art. 8 fissa però una regola che dirime i possibili conflitti di competenza, negativi o positivi, tra i diversi cantoni, in caso di cambiamento di domicilio di assicurati beneficiari della RIPAM. Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi (cpv. 1). Questa regola deve essere ripresa integralmente nell'art. 1 ORIPAM, che costituisce la sua sede più appropriata, e, conseguentemente, l'art. 8 ORPM deve essere abrogato poiché inutile doppione, ciò che proponiamo di fare con l'art. 14 ORIPAM.

2.15. Il ricorso deve essere respinto senza riconoscere ripetibili rispettivamente spese alla parte ricorrente in assenza di esito favorevole e comunque per l'assenza di un patrocinio.

La procedura, cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali per quanto impone l'art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal per cui Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66, è gratuita e non sono percepite, conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.

## **E. 5**

sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.” L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 della legge. D'altra parte, giusta l'art. 23 cpv. 1 CC, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. L'art. 23 cpv. 2 CC prevede che nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. A norma dell'art. 23 cpv. 3 CC questa disposizione non si applica al domicilio d'affari (sulla nozione di domicilio cfr. fra le altre DTF 133 V 367, 127 V 238 consid. 1). Infine, l'art. 24 CC prevede che il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa ne abbia acquistato un altro. Nel giudizio citato dell'11 gennaio 2021 il Tribunale cantonale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che l'art. 8 cpv. 1 ORPM debba essere interpretato nella sua accezione letterale e questo per i motivi che vanno qui riportati per completezza (consid. 2.8 – 2.14): " La ricorrente contesta la decisione amministrativa, richiamandosi innanzitutto ad un'interpretazione della norma in questione, l'art. 8 cpv. 1 ORPM, non strettamente legata al suo tenore letterale. A suo dire l'interpretazione data dalla Cassa cantonale all'art. 8 ORPM non sarebbe conforme allo spirito e al senso dell'art. 65 LAMal. L'art. 8 ORPM non sarebbe in effetti determinante per la competenza dell'autorità chiamata a decidere sulla richiesta di riduzione del premio, l'articolo in questione essendo in sostanza unicamente riferito al caso in cui un assicurato, già beneficiario della riduzione del premio, nell'anno in corso cambia domicilio e si trasferisce in un altro Cantone. Non sarebbe invece applicabile qualora, come in concreto, le condizioni per la riduzione del premio si realizzano nel corso dell'anno e dopo il cambiamento del domicilio in altro Cantone. Per i motivi che seguono, tali allegazioni non possono essere condivise. (...) Il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale e l'interpretazione grammaticale, che si basa sul testo della norma, rappresenta il punto di partenza di ogni interpretazione ( Häfelin/Haller/Keller , Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2012, p. 31 segg.; cfr. anche STF 9C\_408/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.1; cfr. anche STF 9C\_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1, destinata a pubblicazione). Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (DTF 143 III 385 consid. 4.1; 142 II 262 consid. 4; STF 9C\_408/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.1; 9C\_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1 destinata a pubblicazione; cfr. anche Häfelin/Haller/Keller , op. cit., p. 31 segg). Il Tribunale federale segue pragmaticamente un pluralismo di metodi interpretativi e rifiuta di allestire una gerarchia (DTF 144 V 319, consid. 4.6.2 e 142 V 466;

cfr. anche Tschannen/Zimmerli/Müller , Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Ediz., § 25 n. 3). Le ordinanze devono essere interpretate conformemente alla legge (cfr. anche la già citata STF 9C\_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1). Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, 123 V 318, 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina; cfr. pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c). D'altra parte, come rammenta la giurisprudenza federale (DTF 130 V 372), ci si trova confrontati con una lacuna propria, che deve essere colmata dal giudice, quando il legislatore ha ommesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della legge (DTF 127 V 442 consid. 2b, 124 V 348 consid. 3b/aa). Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 127 V 442 consid. 2b, 124 V 271 consid. 2 e 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami). (...) In concreto, il testo letterale dell'art.

## **E. 8**

cpv. 1 ORPM ha in effetti lo scopo di definire, in modo chiaro, che per chi intende farne richiesta rispettivamente beneficiarne, il diritto alla riduzione dei premi è stabilito dal Cantone di domicilio al 1. gennaio dell'anno per il quale la riduzione è postulata e che tale Cantone rimane competente anche nel caso in cui il beneficiario trasferisca in seguito il suo domicilio. Nemmeno, quindi, ci si trova confrontati con una lacuna (propria o impropria) (cfr. consid. 2.9). Sostenere, come fa in sostanza la ricorrente, che questa norma si riferisca in realtà solo al caso dell'assicurato che, già beneficiario del diritto alla riduzione del premio, cambia domicilio in altro Cantone, equivarrebbe ad una forzatura del tutto artificiosa e arbitraria. Se il significato della norma fosse questo, non si vede il motivo per cui la norma non si sarebbe dovuta esprimere in questo senso in modo esplicito, esplicitando cioè la fattispecie per cui "se già riconosciuto, il diritto sussiste anche dopo un eventuale cambio di domicilio nell'anno di riferimento". Anche il titolo marginale della norma in questione avrebbe quindi dovuto riferirsi a quello specifico caso invece di recitare in modo generale "Competenza". Inoltre, la norma in questione precisa che comunque il diritto alla riduzione dei premi viene stabilito "secondo il diritto del Cantone" di partenza e non che la riduzione viene "versata secondo quanto già deciso", rispettivamente esprimendosi nel senso, chiarissimo, che "questo Cantone riduce i premi", non "continua a ridurre", ciò che sembra escludere l'esistenza di una precedente decisione. A mente di questo Tribunale, il termine "sussiste" intende quindi unicamente sottolineare che

nell'evenienza di un cambio di Cantone durante l'anno in corso il diritto alla riduzione continua a restare di competenza del Cantone in cui si trovava il domicilio al 1. gennaio dell'anno in questione, e questo indipendentemente dal fatto che tale diritto fosse già maturato o fosse già stato o meno accordato al momento del trasferimento di domicilio. Va detto inoltre che la variante interpretativa suggerita dalla ricorrente tralascia di considerare che in questa ipotesi l'Ordinanza resterebbe priva di una norma regolante la competenza dell'autorità cantonale chiamata a decidere su una domanda di riduzione del premio formulata nell'ipotesi, più classica e che si verifica nella fattispecie in esame, di un assicurato che chiede per la prima volta la riduzione del premio per un anno (o per parte di esso) nel corso del quale egli ha trasferito il suo domicilio in altro Cantone. Una simile evenienza non appare ipotizzabile. Del resto, l'ordinanza non ha previsto alcuna speciale norma di competenza per singole fattispecie, eccezion fatta per quanto disposto al capoverso 2, ma ha optato per una norma generale chiara e valida per tutti i casi. Da questa norma chiara non è possibile dipartirsi. Inoltre, il tenore letterale del disposto in questione appare in linea anche con lo scopo riconoscibile della disposizione, ovvero quello di fissare un principio chiaro per tutte le parti coinvolte, in assenza del quale ci si troverebbe di fronte ad una serie di casi specifici e situazioni che richiederebbero ogni volta puntuali decisioni in merito alla competenza dell'autorità chiamata a decidere e quindi a erogare la riduzione del premio. Decisioni puntuali che manifestamente non si conciliano col principio della parità di trattamento e risulterebbero inaccettabili dal punto di vista della sicurezza del diritto. A maggior ragione se si considera la menzionata autonomia, non assoluta ma comunque considerevole, attribuita dal legislatore federale ai cantoni nell'organizzazione della riduzione dei premi, e in particolare nella definizione di ciò che si debba intendere con "condizione economica modesta" (cfr. consid. 2.3; cfr. DTF 131 V 207 consid. 3.2; 124 V 19). Tale autonomia deve anche comportare che i singoli Cantoni non si debbano interrogare sulle eventuali altre e differimenti decisioni di altri Cantoni. Al contrario, la questione della competenza cantonale è stabilita dal legislatore federale. La questione del domicilio del richiedente la riduzione dei premi è di conseguenza una questione pregiudiziale per decidere che modalità di calcolo si applicano e secondo quale diritto cantonale (DTF 131 V 2019). Come ha concluso con pertinenza anche la Corte giudicante del Canton Friburgo in un caso in cui era contestata la competenza della cassa cantonale di compensazione del Canton Friburgo a pronunciarsi sulla domanda di riduzione del premio di cassa malati, presentata da una studentessa universitaria trasferitasi a Friburgo dal Canton Vaud nel novembre 2014 (e che contestava la competenza del Canton Friburgo per la riduzione dei premi nel 2015), il legislatore federale non ha certamente inteso delegare ai cantoni la fissazione della competenza dell'autorità in caso di cambiamento di Cantone. Ciò è pure corroborato dal fatto che il margine di manovra che è stato lasciato ai cantoni concerne essenzialmente la definizione dell'"assicurato di condizioni economiche modeste", vale a dire in merito alla valutazione della situazione economica dell'assicurato. (cfr. la sentenza del 31 agosto 2017 della II Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Friburgo, inc. 608 2016 215; cfr. anche la sentenza SOG 2009 n. 27 del 6 gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta e il relativo riferimento alla norma cantonale di applicazione che statuisce espressamente che ha diritto alla riduzione del premio secondo il diritto solettese l'assicurato che ha il domicilio nel Canton Soletta il 1. gennaio dell'anno di riferimento; art. 87 cpv. 1 lett. b Sozialgesetz). Per quanto riguarda la decisione sulla competenza tra i diversi cantoni resta in altre parole quale punto fisso il principio sancito dall'art. 8 ORPM, vale a dire la competenza del Cantone in

cui il richiedente era domiciliato al 1. gennaio dell'anno in questione e che applica di conseguenza il proprio disciplinamento legale cantonale. (...) Non si vede e del resto la ricorrente nemmeno ne indica i motivi, come la norma in questione, nell'unica variante di lettura (non interpretativa) di cui sopra, potrebbe essere lesiva e non conforme allo spirito dell'art. 65 LAMal, laddove, come dianzi esposto, essa intende in realtà porre i principi in base ai quali i Cantoni devono accordare riduzioni dei premi agli assicurati "di condizione economica modesta", considerando le loro circostanze economiche e familiari più recenti, e facendo in modo che il versamento delle riduzioni di premio avvenga preventivamente rispetto al pagamento dei premi. Anzi, proprio considerando il succitato ampio margine di valutazione e di autonomia attribuito ai cantoni nella concezione e nella messa in pratica delle riduzioni dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, in particolare nella definizione della cerchia degli aventi diritto, nella fissazione e nel versamento della riduzione dei premi, l'esistenza di una normativa chiara ed esplicita in materia di competenza fra i diversi cantoni, assume un ruolo particolarmente importante. In nessun modo si può sostenere che la norma in questione possa in qualche modo ostacolare i cantoni nel rispetto del senso, dello scopo e dello spirito della Lamal. N.infine si comprende - e al riguardo la ricorrente non fornisce valide argomentazioni - come l'assai dettagliato richiamo all'art. 66 LAMal (Sussidio della Confederazione) fatto dalla ricorrente potrebbe modificare l'esito della presente vertenza. Giusta tale norma la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a. Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cpv. 2), ritenuto come il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente e al numero di assicurati secondo l'articolo 65a lettera a (cpv. 3). A ragione la ricorrente sottolinea come conformemente all'art. 1 ORPM l'ordinanza miri a disciplinare il calcolo del sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi secondo l'art. 66 LAMal e la ripartizione del sussidio tra i cantoni, stabilendo la determinazione delle spese lorde ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 LAMal (cfr. nel dettaglio l'art. 2 ORPM) e, quindi, la ripartizione della quota di sussidio federale spettante a ciascun Cantone, stabilita secondo i parametri previsti dall'art. 3 ORPM (p popolazione residente del Cantone, quella residente nella Svizzera, il numero dei frontalieri e dei loro famigliari nel Cantone e in Svizzera). Le norme fanno poi obbligo ai Cantoni di presentare determinati e specifici conteggi per il controllo e l'eventuale restituzione di sussidi versati in eccesso, ritenuto che ogni anno in ottobre l'UFSP pubblica la ripartizione del sussidio tra i Cantoni per l'anno successivo. Sulla base di questa normativa la ricorrente fa rilevare che "in nessuna delle regole poste dall'Ordinanza è fatto riferimento, salvo all'art. 8 ORPM, alla data dell'inizio dell'anno. Le norme dell'ORMP, laddove si riferiscono a un aspetto temporale, ritengono l'anno di sussidio o il periodo temporale che serve a base per la determinazione dei dati necessari alla fissazione dei sussidi federali, e quindi lassi temporali di durata. In questo contesto normativo l'interpretazione della norma fatta dall'art. 8 ORPM, e cioè il riferimento alla data del 1. gennaio per determinare la competenza di uno o l'altro cantone a attribuire una riduzione dei premi, non trova riferimento nelle altre norme del testo dell'Ordinanza". A suo avviso quindi, posto come l'Ordinanza abbia lo scopo di fissare un meccanismo sufficientemente praticabile per quantificare il sussidio federale (e la sua successiva ripartizione), l'art. 8 ORPM sarebbe proprio da interpretare in questo preciso contesto: "per permettere l'attribuzione sufficientemente precisa del sussidio federale a un cantone, invece che a un altro, deve essere escluso il frazionamento su più cantoni (in caso

di trasferimento) della riduzione del premio che sarà oggetto di sussidio federale”. Ora, se il principio enunciato dalla ricorrente per il quale il frazionamento della riduzione del premio su vari cantoni va di principio evitato, in quanto renderebbe il sistema poco praticabile in particolare a fronte di un numero importante di cambiamenti di domicilio con passaggi da un Cantone all'altro, va condiviso, la ricorrente sembra misconoscere che quanto disposto dall'art. 8 ORPM va proprio in questo senso. In effetti, la norma ha l'effetto non solo di fissare, come detto, in maniera chiara, quale Cantone sia competente in caso di cambio di domicilio tra cantoni, ma anche quello di stabilire che in ogni caso, anche qualora l'assicurato cambi il domicilio dopo la concessione della riduzione del premio, il debitore della riduzione resta il Cantone che l'ha erogato inizialmente nell'anno in discussione. Il Cantone chiamato a versare la riduzione e che riconosce tale suo obbligo in base alle sue norme cantonali, si vedrà quindi attribuire il sussidio federale. E questo evitando proprio quei frazionamenti nell'arco dell'anno che complicherebbero la ripartizione dei sussidi federali. Tali principi, enunciati dalla ricorrente, francamente non permettono di dipartirsi dalla lettura chiara della norma qui in discussione, ma anzi ne comprovano ulteriormente la necessità di un'applicazione rigorosa. E questo a prescindere dal fatto che, come detto sopra (consid. 2.10), un'interpretazione della norma è in concreto esclusa, considerata la chiarezza del testo normativo. Né infine si comprende come l'applicazione dell'art. 8 ORPM nel senso contestato dall'insorgente potrebbe costituire una violazione del principio della parità di trattamento, al riguardo di cittadini ticinesi che non sono stati domiciliati in Ticino o di chi rientra dall'estero in Ticino. In effetti, il testo in oggetto parla esplicitamente del trasferimento di un assicurato che trasferisce il suo domicilio “da un Cantone all'altro”. Non è quindi di pertinenza richiamarsi alla situazione trattata dal TCA nella pronuncia di cui all'inc. 36.2019.111, riferita ad un assicurato proveniente dall'estero. Se è vero infatti che in una simile ipotesi (mancanza di domicilio in Svizzera al 1. giorno dell'anno per cui si chiede la riduzione del premio) si potrebbe ravvisare una lacuna normativa, va detto che sarebbe semmai compito del legislatore, rispettivamente del giudice, colmarla in un caso concreto, caso che nella fattispecie tuttavia non si ravvisa. In altre parole: se è vero, come adduce la ricorrente, che l'art. 8 ORPM mira anche ad evitare frazionamenti della riduzione del premio durante l'anno, e questo al fine di evitare complicazioni nel calcolo del sussidio federale ai cantoni, la conclusione che pretende di trarre la ricorrente - giusta la quale “(...) se il domicilio è sussistito in un cantone, e non erano dati all'inizio dell'anno i motivi per ottenere la RIPAM in quel momento in quel cantone, e successivamente subentri un cambiamento di domicilio verso un altro cantone, e - solo dopo tale trasferimento e non a causa di tale trasferimento - si realizzino le condizioni per conseguire la riduzione del premio, è il cantone dove per la prima volta sono date le condizioni, che deve decidere (secondo il suo diritto) se esiste diritto alla RIPAM, deve servire l'aiuto sociale e può poi ripercuotere il medesimo (tramite le norme dell'ORPM) sul sussidio federale” - non può essere condivisa giacché in aperto e insanabile contrasto con il tenore esplicito e chiaro dell'art. 8 ORPM, il quale, per le citate ragioni che possono essere condivise, ha stabilito in maniera insindacabile la competenza del Cantone chiamato a ridurre i premi nel senso di ricondurla al Cantone di domicilio al 1. gennaio dell'anno in questione. Sia osservato ancora che la medesima dottrina ha espresso critiche sull'attuale regolamentazione svizzera in materia di diritto alla riduzione dei premi, ritenendo in particolare inadeguata la base legale della LAMal per la riduzione dei premi, in quanto priva di sostanziale contenuto normativo, esprimendo l'esigenza di porre rimedio a tale inadeguatezza con “un ordinamento, di rango federale, più denso per pervenire a una corretta redistribuzione delle

risorse e a una migliore solidarietà tra assicurati” (cfr. Ranzanici , op. cit. al consid. 2.4., p. 510 con riferimenti). Vengono in particolare auspiccate “nette modifiche delle norme della LAMal” così come “la promulgazione di una specifica ordinanza in tema di riduzione dei premi, che riportino la materia nell’alveo del diritto federale cui, per scelta del costituente (art. 117 e 3 Cost. fed), appartiene” ( Ranzanici , op. cit., p. 510). Viene fra l’altro proposta la promulgazione di un’Ordinanza sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORIPAM), il cui art. 1 (Oggetto, termini, competenza) avrebbe il seguente tenore: 1 La presente ordinanza regola la riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ad opera dei cantoni. 2 È competente il cantone ove l’assicurato, o il rappresentante dell’unità di riferimento, aveva il domicilio l’ultimo giorno che precede il periodo per il quale il sussidio è richiesto. 3 Se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del cantone nel quale l’assicurato era domiciliato al momento dell’attribuzione. 4 L’istanza di riduzione dei premi deve essere inoltrata di regola entro la fine dell’anno che precede quello da subsidiare, rispettivamente nei tre mesi successivi l’acquisizione del domicilio in Svizzera o l’inizio dell’obbligo assicurativo. Le domande inoltrate dopo tali termini, ma nel corso dell’anno di sussidio, conferiscono, se dati i presupposti, il diritto alla riduzione a contare dal mese successivo alla loro formulazione.” (cfr. Ranzanici , op. cit. p. 563). Commentando le norme della proposta di ordinanza appena menzionata, in merito alla questione della “competenza razione loci”, Ranzanici osserva quanto segue: La domanda deve essere presentata nel cantone in cui l’assicurato (o il rappresentante dell’unità di riferimento) è domiciliato l’ultimo giorno che precede l’inizio del periodo di riferimento (cpv. 2). Normalmente si tratta del 31 dicembre dell’anno che precede quello da subsidiare, ma, come specifica il capoverso 4 dell’art. 1 ORIPAM, la richiesta di riduzione deve esser inoltrata entro 3 mesi dall’acquisizione del domicilio o dall’inizio dell’obbligo assicurativo. Le domande presentate dopo la scadenza di questi termini, ma ancora nel corso dell’anno di sussidio, conferiscono, se dati i presupposti, il diritto alla riduzione a contare dal mese successivo alla loro formulazione. La norma (cpv. 3) regola inoltre il caso di trasferimento del domicilio dell’assicurato (o il rappresentante dell’unità di riferimento) nel corso dell’anno di sussidio e lo fa riprendendo il contenuto dell’ORPM del 7 novembre 2007. Questo complesso di norme ordinarie tende a regolare il calcolo e la ripartizione del sussidio federale da riconoscere ai cantoni da parte della confederazione, sussidio finalizzato alla riduzione dei premi. L’art. 8 fissa però una regola che dirime i possibili conflitti di competenza, negativi o positivi, tra i diversi cantoni, in caso di cambiamento di domicilio di assicurati beneficiari della RIPAM. Se l’assicurato “trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi” (cpv. 1). Questa regola deve essere ripresa integralmente nell’art. 1 ORIPAM, che costituisce la sua sede più appropriata, e, conseguentemente, l’art. 8 ORPM deve essere abrogato poiché inutile doppione, ciò che proponiamo di fare con l’art. 14 ORIPAM.” ( Ranzanici , op. cit., p. 571). Da quanto precede risulta che la normativa prevista dall’attuale art. 8 ORPM non subirebbe comunque alcun cambiamento sostanziale, se non nel fatto che il nuovo art. 1 ORIPAM prevedrebbe espressamente, al suo cpv. 2, la competenza del Cantone “ove l’assicurato, o il rappresentante dell’unità di riferimento, aveva il domicilio l’ultimo giorno che precede il periodo per il quale il sussidio è richiesto”. (...) Quanto poi al disciplinamento del caso del trasferimento del domicilio da un Cantone a un altro, la proposta di nuova ordinanza non fa

in sostanza altro che riprendere integralmente quanto previsto dall'art. 8 ORPM, inserendo la norma in una "sede più appropriata" ( Ranzanici , op. cit., p. 572), con l'unica precisazione che giusta questa versione il diritto alla riduzione dei premi sussisterebbe per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone "nel quale l'assicurato era domiciliato al momento dell'attribuzione". La menzionata dottrina fa rimarcare che tale norma fissa "una regola che dirime i possibili conflitti di competenza, negativi o positivi, tra i diversi cantoni, in caso di cambiamento di domicilio di assicurati beneficiari della RIPAM" ( Ranzanici , op. cit., p. 571). Ora, la precisazione nella nuova norma proposta per cui la regola sul cambio di domicilio si riferisce in sostanza espressamente agli assicurati già beneficiari della riduzione del premio (cpv. 3), ha, in questo contesto, evidentemente un senso, considerato come la proposta di ordinanza, al suo cpv. 2, prevede una chiara norma di competenza generale alla quale si deve riferirsi nel caso della prima attribuzione della riduzione del premio. Per contro, la vigente regolamentazione - la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina menzionata, non è riferita specificatamente al caso in cui il cambio di domicilio avvenga ad attribuzione già avvenuta della riduzione del premio - prevede, come detto, unicamente la norma di cui all'art. 8 ORPM, alla quale si deve di conseguenza attingere per determinare la competenza del Cantone competente per decidere su una richiesta di riduzione del premio in ogni possibile caso, anche in quello in cui l'assicurato ha cambiato il suo domicilio nel corso dell'anno per il quale viene postulata la riduzione e, quindi, anche in quello in cui tale cambio di domicilio in altro Cantone è avvenuto dopo il realizzarsi delle condizioni per la riduzione. Come si è detto, il disciplinamento federale deve prevedere una regola chiara sulla competenza cantonale, al fine di evitare ogni conflitto di competenza fra i cantoni e permettere una redistribuzione chiara del sussidio federale finalizzato alla riduzione dei premi. (...) A ragione la Cassa ha del resto ricordato nella sua risposta che la presente decisione è conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale. In una pronuncia 36.2008.154 del 19 gennaio 2009, questa Corte ha già avuto modo in effetti di sottolineare come per applicare correttamente l'art. 8 cpv. 1 ORPM basti leggerlo e che "non è rilevante se il ricorrente ha effettivamente percepito il sussidio in un altro Cantone, ma se il Canton Ticino è competente per decidere circa il diritto alla riduzione del premio". Nel caso specifico il Tribunale cantonale aveva confermato che il Cantone competente per l'evasione della domanda di riduzione del premio era il Cantone (nello specifico il Vallese) dove l'assicurato era domiciliato al 1. gennaio dell'anno in questione, indipendentemente del fatto che l'assicurato si fosse in seguito trasferito dapprima nel Canton Turgovia e dal settembre del medesimo anno in Ticino e questo indipendentemente anche dal fatto che il Cantone competente statuisse in merito applicando le rispettive norme cantonali. Questa conclusione va condivisa, a prescindere da fatto che in quell'occasione non si fosse verificata una modifica delle condizioni per l'attribuzione della riduzione del premio successivamente al trasferimento in Ticino e pure indipendentemente dalla circostanza - del tutto irrilevante trattandosi di applicare una normativa federale - che a quell'epoca fosse ancora applicabile il vecchio diritto cantonale. In un'altra pronuncia 36.2012.78 del 6 febbraio 2013, censurando in quel caso l'operato dell'amministrazione cantonale che si era dichiarata incompetente, questo Tribunale ha concluso che la Cassa cantonale era invece competente a statuire sulla domanda di riduzione del 28 dicembre 2011 dei premi per il 2011. Nello specifico il richiedente era stato domiciliato fino alla fine di giugno del 2011 in Ticino per poi trasferirsi ad Arosa. Correttamente di conseguenza l'autorità del Canton Grigioni si era dichiarata incompetente per statuire sulla domanda di riduzione del premio per l'anno 2011,

considerato come l'interessato fosse stato domiciliato, al 1. gennaio 2011, in Ticino. Secondo questa Corte, la competenza del nostro Cantone era data, malgrado l'addotta diminuzione delle entrate (quale requisito per postulare il sussidio) fosse intervenuta solo nell'autunno del 2011, ossia quando l'assicurato era già domiciliato ad Arosa. Nelle sue motivazioni la pronuncia ha sottolineato come non fosse determinante il momento in cui per l'assicurato erano insorte le difficoltà finanziarie (in quel caso dopo avere lasciato il Ticino) né più in generale un'analisi di altre circostanze, trattandosi di stabilire invece una competenza decisionale: "in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 ORPM, competente per decidere circa il diritto al sussidio per l'anno 2011 è il nostro Cantone". In quel caso, come in quello attuale, benché le condizioni per ottenere la riduzione dei premi non fossero nate in Ticino, ma in altro Cantone (segnatamente nel Canton Grigioni), la competenza era comunque determinata esclusivamente da una circostanza indiscutibile e non soggetta a esame particolare, ovvero l'esistenza del domicilio al primo giorno dell'anno in questione. Per quanto riguarda infine il riferimento della ricorrente al caso di chi arriva in Svizzera dall'estero, tale riferimento non ha rilevanza alcuna nella fattispecie. In effetti, come già detto, per quest'ultimi assicurati è pacifico non si possa individuare una precedente competenza cantonale. (...) Infine, a ragione la Cassa nella sua risposta ha osservato che la tesi della ricorrente avrebbe come conseguenza che per ogni singolo caso di trasferimento di domicilio da un Cantone all'altro, anche solo per potere preliminarmente stabilire una competenza decisionale, l'autorità dell'ultimo domicilio dovrebbe indagare approfondendo i disciplinamenti legali degli altri cantoni (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe), su di un precedente riconoscimento della riduzione del premio oppure, per evitare una disparità di trattamento e considerato che beneficiare della riduzione del premio non è certo obbligatorio, se un tale diritto vi sarebbe potuto essere o no (per assenza di requisiti, ma anche per mancata richiesta o mancata decisione per altra ragione, magari prettamente formale). Tale ipotesi non risulta proponibile e si scontra con la dianzi enunciata necessità di applicare una regola chiara anche al fine dell'applicazione del sussidio federale ai Cantoni e di evitare ogni frazionamento nel corso dell'anno. L'opzione scelta dal testo normativo qui in discussione appare la più semplice e praticabile: la richiesta della riduzione del premio va formulata nel Cantone nel quale l'assicurato era domiciliato al 1. gennaio dell'anno di riferimento. Come ha affermato la Cassa, trattasi di una soluzione semplice e senza pregiudizi per gli assicurati. Va poi detto a titolo abbondanziero che far dipendere, come vorrebbe la ricorrente, la competenza a decidere sulla riduzione del premio da accordare dal momento in cui, nel corso dell'anno, si realizzano le relative condizioni, potrebbe aprire le porte a possibili abusi e speculazioni e cambi di domicilio per così dire "strategici", vista la diversità delle normative cantonali." 2.10. Nel caso concreto l'assicurata ammette pacificamente di essere stata domiciliata in Ticino sino alla fine del 2019 mentre, con il 1° gennaio 2020, essa ha trasferito il proprio domicilio a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). Ne discende che, in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 ORPM, competente per decidere circa il diritto al sussidio per l'anno 2020 non può che essere il Cantone di \_\_\_\_\_ (sul tema cfr. STF 8C\_145/2019 del 3 giugno 2020, consid. A.d. e C., STCA 36.2019.20 dell'11 gennaio 2021). A giusta ragione dunque, avendo constatato il sussistere di un domicilio al di fuori del Cantone Ticino a contare dal 1° gennaio 2020, l'amministrazione interessata ha ritenuto la sua incompetenza a decidere in merito ed ha annullato il provvedimento emanato, mediante la decisione conseguente al riesame del caso, negando una sua competenza in materia e rinviando l'assicurata alle competenti autorità di \_\_\_\_\_. La decisione della Cassa regge, come evidenziato già nella STCA 36.2019.20

dell'11 gennaio 2021 (considerazioni riportate per esteso nel considerando precedente), anche a fronte di critiche non esplicitamente mosse dalla qui ricorrente. La Cassa ha infatti ritenuto una interpretazione letterale dell'art. 8 ORPM che, nella STCA 36.2019.20, la ricorrente aveva posto in discussione chiedendo un'interpretazione secondo il senso e lo spirito della norma. Questa Corte ha invece condiviso la necessità di interpretare letteralmente il disposto, senza possibilità di scostarsene e questo facendo riferimento a solida giurisprudenza e dottrina (cfr. consid. 2.9. della STCA 36.2019.20). Alla luce di quanto precede la Cassa ha correttamente proceduto a riesaminare il suo provvedimento e ha correttamente applicato l'art. 8 ORPM ritenendosi incompetente a decidere in merito al diritto alla RIPAM di RI 1 per il 2020 siccome la giovane domiciliata nel Cantone di \_\_\_\_\_.

2.11. Occorre ora esaminare se la ricorrente possa vantare la violazione del principio della buona fede, se cioè, come essa sostiene, l'amministrazione le avrebbe garantito, contrariamente al diritto applicabile, la propria competenza a decidere in merito alla domanda di RIPAM. Essa sostiene che un funzionario interpellato da un membro rappresentante dell'associazione \_\_\_\_\_ specificata dalla ricorrente come " \_\_\_\_\_", avrebbe contattato la Cassa ricevendone garanzie. Questo senza indicare chi ha contattato l'amministrazione per conto di \_\_\_\_\_, chi è il funzionario con cui è avvenuto il colloquio, quando il contatto è avvenuto, quale il contenuto della discussione, se una procura in favore di \_\_\_\_\_ o di una specifica persona attiva al suo interno sia stata rilasciata e se una procura sia stata inoltrata alla Cassa (circostanza che va esclusa siccome nessuna procura è consegnata agli atti trasmessi dall'amministrazione). Invitata a esprimersi in merito (doc. IV) la ricorrente ha precisato unicamente che le richieste di informazioni assertivamente formulate da \_\_\_\_\_ erano " di carattere generale", e quindi non specificatamente riferite alla sua situazione personale.

2.12. Circa la buona fede, va rammentato che, secondo la giurisprudenza, un'informazione sbagliata o una decisione erranea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii). Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l'amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un'altra informazione (sentenza 8C\_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C\_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.13. Nel caso all'esame, secondo il dire medesimo della ricorrente, l'amministrazione, quand'anche fosse dimostrato che una informazione errata sia stata data a un interlocutore, non si è espressa in un contesto concreto e riferito alla signora RI 1. Già per questa ragione non può essere ritenuta la pretesa protezione della buona fede dell'assicurata che non è stata personalmente garantita, e con riferimento alla sua specifica situazione (RIPAM 2020), in maniera sbagliata da parte dell'amministrazione competente in materia. La signora RI 1, come indicato, ha inoltrato la domanda di RIPAM al Ticino mediante formulario pervenuto all'amministrazione 6 mesi prima dell'inoltro della notifica del cambiamento di domicilio (il formulario è pervenuto

alla Cassa il 25 giugno 2019, doc. 1), la decisione con cui la RIPAM è stata riconosciuta data del 15 novembre 2019 (doc. 4). Se effettivamente vi è stato un contatto telefonico da parte di un membro di un'associazione (privo di procura) in merito al diritto alla RIPAM in vista di un cambio di domicilio, ciò potrebbe essere avvenuto nell'imminenza della notifica del 20 dicembre 2019 (doc. VI/1), dopo la concessione della RIPAM del 15 novembre 2019 e non nelle more della procedura. D'avviso della ricorrente, perlomeno implicitamente, l'informazione errata ricevuta da CO.DI.CI l'avrebbe indotta a omettere di formulare la sua domanda di riduzione del premio a \_\_\_\_\_, ciò che le sarebbe stato pregiudizievole. Essa non ha però reso verosimile che una domanda formulata dopo la nuova decisione della Cassa ticinese (del 30 giugno 2020) sia stata effettivamente respinta (siccome non tempestiva) o non sarebbe stata accolta (per la medesima ragione). Nel Cantone di \_\_\_\_\_ la materia della riduzione del premio LAMal è retta, dal profilo della procedura, dai §18 e seguenti della Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) del 29 aprile 2019 in vigore dal 1° aprile 2020, e dalla relativa ordinanza d'applicazione resa dal Consiglio di Stato del Cantone di \_\_\_\_\_ ( Verordnung zum EG KVG [VEG KVG] del 25 marzo 2020 ) il cui §33 regola specificatamente il tema del " Zuzug aus einem anderen Kanton " nei seguenti termini: " Verlegt eine Person ihren Wohnsitz aus einem anderen Kanton in den Kanton \_\_\_\_\_, kann sie ab Beginn bis 31. März des Folgejahres eine Prämienverbilligung für das Folgejahr beantragen ". Sia come sia non è compito di questa Corte verificare oltre il sussistere di un diritto alla riduzione del premio della ricorrente nel Cantone di \_\_\_\_\_. Basti qui ritenere che, anche se fosse stato dimostrato che un'indicazione erronea è stata data a un terzo (non rappresentante la ricorrente in assenza di una procura) da parte di un funzionario della Cassa, la stessa informazione (per ammissione della medesima ricorrente) era generica e non riferita alla situazione concreta della RIPAM 2020 di RI 1. Non è inoltre reso verosimile che, alla ricevuta della decisione di riesame del 30 giugno 2020, la ricorrente non potesse domandare e ottenere, se dati i presupposti materiali stabiliti dall'ordinamento giuridico \_\_\_\_\_, la riduzione del premio per il medesimo anno. L'argomento sollevato dalla ricorrente non è quindi di pregio. 2.14. La signora RI 1 lamenta la mancata trasmissione d'ufficio della sua richiesta alle autorità \_\_\_\_\_ da parte di quelle ticinesi, perlomeno al momento della resa della decisione del 30 giugno 2020. Il tema è già stato affrontato ed evaso da questa Corte nella STCA 36.2020.19 del 11 gennaio 2021 (consid. 2.14) dove il tema era stato affrontato (e risolto) come segue: " L'art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la legge medesima o la legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) non preveda espressamente una deroga alla LPGA. Tuttavia, giusta l'art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal, esse non sono applicabili, fra gli altri settori elencati, per le riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a LAMal e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66. La scelta del legislatore, chiara, è motivata dal fatto che la riduzione dei premi è materia retrocessa della confederazione ai cantoni e non è praticata da un'assicurazione sociale, ma da un'amministrazione cantonale (cfr. STCA 36.2019.111-112 del 20 gennaio 2020). D'altra l'art. 76 cpv. 1 LCAMal, che stabilisce la possibilità di reclamo e di ricorso contro le decisioni emesse in virtù della legge medesima, e, quindi anche quelle concernenti la riduzione dei premi, sancisce l'applicabilità della Legge federale sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (stato 1. aprile 2020, PA). L'art. 1 cpv. 1 PA prevede che la medesima legge si applica alla procedura negli affari

amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. L'art. 3 PA sull'inapplicabilità definisce ciò che non è regolato dalla legge, in particolare la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (lett. d bis ). Ritenuto che, in materia di riduzione del premio, la LPGA non entra in linea di conto, in virtù, quindi, dei combinati disposti art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal ed art. 3 lett. dbis PA, in concreto è applicabile la PA. Quanto alla competenza dell'autorità adita, l'art. 8 cpv. 1 PA prevede che l'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente, ciò che in specie non è però stato fatto dalla Cassa Cantonale ticinese, la quale ritiene che sia l'assicurata a dover riformulare una nuova domanda presso l'autorità competente. D'altro canto, l'art. 21 cpv. 2 PA relativo all'osservanza dei termini recita che se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato. Ora, richiamato quanto detto sopra in merito all'autonomia cantonale in materia di definizione dei requisiti da porre alla concessione della riduzione del premio, segnatamente quanto alla definizione di cosa si debba intendere con assicurati "di condizione economica modesta", considerando le loro circostanze economiche e familiari più recenti, a ragione la Cassa fa rilevare che nei differenti cantoni l'istanza di riduzione dei premi deve avvenire per mezzo di appositi moduli ufficiali e deve essere corredata dai documenti richiesti con questi. La trasmissione, per mano dell'autorità cantonale ticinese, della domanda a \_\_\_\_\_ così come è stata formulata presso la Cassa cantonale ticinese non avrebbe pertanto conseguenze pratiche per l'autorità \_\_\_\_\_ chiamata verosimilmente a dover decidere in base ad altri parametri, allo scopo della definizione dei quali dovrebbe in ogni modo verosimilmente procedere a far compilare i relativi formulari e a richiedere la documentazione prevista dalla norma d'applicazione cantonale che potrebbe peraltro differire da quella ticinese. D'altra parte, come già statuito da questo TCA nella menzionata decisione del 6 febbraio 2013 (inc. 36.2012.78), richiamato anche quanto previsto dall'art. 21 cpv. 2 PA, relativo all'osservanza dei termini, che dispone che se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato, l'insistenza della ricorrente quanto alla richiesta di trasmissione a \_\_\_\_\_ non ha una ragionevole spiegazione, considerato come l'autorità di \_\_\_\_\_ dovrà in ogni modo, in forza di tale disposto, considerare comunque tempestiva la domanda di riduzione del premio che la ricorrente ha formulato presso la Cassa cantonale tempestivamente, facendo valere la riduzione dei premi per il 2019 il 20 settembre 2019, e quindi entro il 31 dicembre 2019, anno nel corso del quale ha avuto la diminuzione dei propri redditi. Spetta quindi all'interessata inoltrare una domanda specifica all'autorità \_\_\_\_\_ (cfr. anche la STCA 36.2008.154 del 19 gennaio 2009)". Non v'è motivo per scostarsi da questa prassi. L'agire della Cassa è stato corretto. 2.15. Il ricorso deve essere respinto senza riconoscere ripetibili rispettivamente spese alla parte ricorrente in assenza di esito favorevole e comunque per l'assenza di un patrocinio. La procedura, cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali per quanto impone l'art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal per cui " Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) ... non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66 ", è gratuita e non sono percepite, conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.